



ATTO INTEGRATIVO DI COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque questo giorno sei del mese di aprile.

6/4/2005

In Milano, nel mio studio di Piazza Borromeo n.12.

Davanti a me Dr. Ciro De Vincenzo Notaio residente in Milano ed iscritto al Collegio Notarile di Milano, é personalmente comparso:

- PICCOLO dott. RICCARDO, nato a Adro (BS) il 7 aprile 1939, domiciliato per la carica presso la infranominanda fondazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

- **Fondazione C.A.Me.N. Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale**, con sede in Milano, Via San Cristoforo n. 3, patrimonio iniziale Euro 74.200,00 (settantaquattromiladuecento virgola zerozero) i.v., C.F. 97387700152.

Detto **comparente** della cui **identità** personale e qualifica io Notaio sono **certo**, avendone i requisiti di legge, **rinuncia** col mio consenso all'assistenza dei **testimoni** al presente atto e

- con riferimento all'atto costitutivo della predetta Fondazione in data 6 ottobre 2004 a mio rogito rep. n.107.972/10.661, registrato a Milano in data 12 ottobre 2004 al n.102903;

- con riferimento altresì all'atto integrativo della costituzione della predetta Fondazione, in data 17 marzo 2005 a mio rogito rep. n.109.593/10.990, registrato a Milano in data 21 marzo 2005;

- preso atto delle ulteriori osservazioni effettuate nelle vie brevi dall'organo regionale competente;

- in considerazione dei poteri conferitigli dai fondatori circa l'introduzione delle modifiche eventualmente richieste dalle autorità competenti affinché le deliberazioni assunte abbiano attuazione;

produce

un nuovo testo di statuto della Fondazione, che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", **omessane** la lettura per espressa **dispensa** del **Comparente**, portante l'ulteriore integrazione all'Articolo 17 che, pertanto, viene così modificato:

"Articolo 17

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione.

Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti e con le modalità individuati nel precedente art.13 lettera i).

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 2

ATTO QUI REGISTRATO AL
SERIE 1


DEL 3-4-2005

IMPOSTE ASSOLTE PER

EURO 171,72

DI CUI TRASCRIZIONE

EURO //



In caso di necessità ed urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre poi a ratifica del Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Segretario del Consiglio e dei responsabili di servizi o settori."

Spese, imposte e tasse del presente Atto, annesse e dipendenti, sono a carico degli enti fondatori che invocano, per la Fondazione: l'esenzione ai fini dell'imposta sulle donazioni, artt. 3 e 55 D.Lgs. 346/1990; le esenzioni ed agevolazioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive proroghe; ogni altra esenzione o agevolazione prevista dalla vigente normativa in materia.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che pubblico dandone lettura al Comparente il quale, da me interpellato, lo approva, conferma e meco notaio lo sottoscrive.

Consta di un foglio scritto con mezzo idoneo da mano fida sotto mia cura sopra intere due facciate e fin qui della terza.

ALL'ORIGINALE FIRMANO:

PICCOLO RICCARDO

CIRO DE VINCENZO NOTAIO

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI REP.N. 109717/11025

STATUTO DELLA FONDAZIONE CAMEN

TITOLO I

Denominazione, sede e scopi

Articolo 1

È costituita, per iniziativa della Diocesi di Milano, della Federazione Lombarda Centri di Assistenza alla Famiglia - onlus, della Provincia Lombardo - Veneta dell'Ordine Fate Bene Fratelli, dell'Associazione "Bottega dell'orefice," dell'Associazione Sintotermico - Camen, della Fondazione Ambrosiana per la Vita,

la **Fondazione C.A.Me.N. - Onlus** (d'ora in poi Fondazione), con sede in Milano, Via San Cristoforo, n.3. Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico sarà utilizzata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Essa opera sull'intero territorio regionale ed ha durata illimitata.

La Fondazione, attraverso l'attività del Centro, promuove, sostiene e diffonde i metodi naturali per la conoscenza della fertilità della coppia, così che ogni donna e ogni coppia possano essere aiutate ad individuare e a seguire quella metodica che, nel concreto, meglio si addice alla loro situazione e meglio favorisce il loro compito di procreazione responsabile.

La Fondazione è al servizio della famiglia e dei consultori familiari di ispirazione cristiana.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed espleta esclusivamente attività di utilità sociale nel settore assistenziale, socio -

sanitario e di ricerca scientifica, esaurisce le proprie finalità nell'esclusivo ambito territoriale della Regione Lombardia.

Articolo 2

La Fondazione, conforma la propria attività ai principi della cultura e carità cristiana nella promozione integrale della persona umana, nella conoscenza delle peculiari caratteristiche dell'amore coniugale, secondo il Magistero della Chiesa Cattolica e del Sommo Pontefice, in sintonia con le linee e le indicazioni pastorali espresse dal Vescovo della Chiesa Ambrosiana.

La Fondazione persegue senza scopo di lucro, né diretto né indiretto, esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio - sanitaria e in quello della ricerca scientifica di particolare interesse sociale negli ambiti indicati dall'art. 2, c. 1, lett. i) e l) del DPR 20 marzo 2003, n. 135, con specifico riferimento alle metodiche naturali di regolazione della fertilità umana.

A tal fine la Fondazione svolge, altresì, attività educativa e di promozione culturale direttamente connessa al raggiungimento delle predette finalità.

In particolare:

- promuove l'educazione delle coppie all'amore nella conoscenza delle caratteristiche dell'amore coniugale e della paternità e maternità responsabile, indicando e promuovendo i metodi naturali di regolazione della fertilità, come strumenti per la realizzazione di una corretta paternità e maternità responsabile e per una regolazione delle nascite rispettosi di tutti i valori della persona e dell'amore coniugale;
- si propone di favorire la diffusione e l'apprendimento dei Metodi Naturali per la conoscenza e la regolazione della fertilità della coppia;
- insegna i Metodi Naturali di regolazione della fertilità;
- forma e aggiorna gli insegnanti del metodo Sintotermico secondo CAMEN;
- promuove e diffonde i Metodi Naturali, anche mediante l'istituzione di apposite sezioni dedicate a detti metodi nei consultori familiari, negli ospedali, nelle strutture sanitarie e nelle università;
- espleta attività di ricerca scientifica, subordinata e collegata all'azione formativa, a partire dai dati acquisiti e dai casi affrontati nel campo della regolazione della fertilità e dell'applicazione dei metodi naturali;
- lavora per affermare il valore della persona umana e la sua caratterizzazione nella differenza sessuale, al fine di promuovere un'autentica educazione di fanciulli, adolescenti, giovani ed adulti, anche in vista della prevenzione di ogni forma di disagio inerente la sfera della sessualità, sia fisico (violenza e abuso sessuale, IVG, malattie sessualmente trasmesse) che psichico (disturbi di identità sessuale); ricono-

sce la famiglia come ambito primario formativo della persona e, pertanto, attua e promuove le sue attività nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani, in rispetto e sinergia con essa.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità.

Articolo 3

E' escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 460 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4

La Fondazione, nei settori di propria attività e nell'ambito dei propri scopi, in subordine alla diffusione ed educazione ai Metodi Naturali e a partire dai casi affrontati, promuove e attua la ricerca scientifica sia direttamente, sia in collegamento con Università, Enti di ricerca e altre fondazioni, secondo le modalità definite dai regolamenti governativi di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), n. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

La Fondazione raggiunge le proprie finalità allestendo e gestendo strutture, presidi e servizi, anche in cooperazione con enti ed istituzioni pubblici e privati, nazionali ed internazionali che operano con analoghi scopi, privilegiando il rapporto con le espressioni del volontariato e con i consultori di ispirazione cristiana.

La Fondazione, in particolare, intratterrà rapporti con l'Associazione sintotermico CAMEN per mantenere, nel tempo, unitamente ad altri metodi, scientificamente validi, anche la peculiarità e la specificità del metodo Sintotermico secondo CAMEN ed ottemperare agli obblighi di formazione ed aggiornamento degli insegnanti di tale metodo.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione può, altresì, dar vita a nuovi soggetti giuridici con altri enti pubblici e privati.

TITOLO II

Patrimonio e mezzi

Articolo 6

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal complesso delle attività attribuite alla Fondazione in sede di erezione;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione e destinati ad incrementare il patrimonio;
- dalle somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, disponga di destinare all'incremento del patrimonio.

La Fondazione può detenere la proprietà di beni mobili ed im-

mobili.

Articolo 7

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi: a) con i redditi del proprio patrimonio di cui al precedente articolo;

b) con rette o contributi o introiti a carico di Enti pubblici o di competenze private in correlazione a prestazioni, servizi o cessioni;

c) con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;

e) con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

f) con contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.).

TITOLO III

Organi e Amministrazione

Articolo 8

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Vice Presidente;

d) il Direttore Sanitario;

e) il Direttore Amministrativo;

f) il Comitato Tecnico Scientifico;

g) il Comitato per la valutazione etica delle attività di ricerca; h) il Collegio dei Revisori.

Gratuità delle cariche

Articolo 9

Le cariche del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi collegiali della Fondazione costituiscono un servizio di volontariato professionale, continuativo e gratuito e sono, pertanto, non retribuite salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione motivata da esigenze operative gestionali e professionali.

TITOLO IV

Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 10

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di otto membri, di cui tre - compreso il Presidente - nominati dall'Arcivescovo pro-tempore di Milano ed i restanti cinque da ciascuno degli altri Fondatori. Partecipa al Consiglio, con funzioni consultive e senza diritto di voto, un Consulente Ecclesiastico nominato dall'Arcivescovo pro-tempore di Milano.

Articolo 11

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data dei singoli in-

sediamenti. Nel caso venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato. In caso di ritardo nelle designazioni, i membri scaduti restano in carica sino alla designazione del relativo successore. I membri del Consiglio possono essere riconfermati anche senza interruzione.

Articolo 12

I membri del Consiglio di Amministrazione, che non intervengano alle sedute per più di due volte consecutive e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio: a) delibera le modifiche dello statuto; b) delibera in ordine all'estinzione, la trasformazione della Fondazione e la sua fusione o incorporazione in fondazioni o persone giuridiche, o organismi, senza fini di lucro, aventi finalità scientifiche, didattiche, assistenziali ed educative analoghe; c) redige, su proposta del Direttore Amministrativo, entro il mese di dicembre, il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo della Fondazione; d) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale e redige la relazione morale e finanziaria; e) delibera ogni anno le linee guida per l'attività della Fondazione; f) predispone i programmi dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione; g) delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali; h) forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente; i) nomina il Vice Presidente, conferisce eventuali deleghe di funzioni al Presidente nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; l) nomina, su proposta del Presidente, i Direttori Sanitario e Amministrativo, il Segretario del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Scientifico, stabilendone compiti ed attribuzioni; m) nomina i Comitati, in particolare il Comitato Tecnico Scientifico e il Comitato per la valutazione etica delle attività di ricerca; n) cerca il reperimento delle risorse necessarie alla vita della Fondazione.

Articolo 14

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno tre consiglieri.

Articolo 15

Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO V

Il Presidente

Articolo 16

Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Arcivescovo di Milano e dura in carica tre anni.

Può essere riconfermato senza limitazioni.

Articolo 17

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione.

Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti e con le modalità individuati nel precedente art. 13 lettera i).

In caso di necessità ed urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre poi a ratifica del Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Segretario del Consiglio e dei responsabili di servizi o settori.

TITOLO VI

Il Vice Presidente

Articolo 18

In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano per data di nomina, ovvero ancora, in caso di parità delle date di nomina, dal consigliere più anziano per età.

TITOLO VII

I Direttori di Settore

Articolo 19

I Direttori di Settore Sanitario e Amministrativo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Sovrintendono all'organizzazione e gestione del settore loro affidato e hanno le funzioni previste da norme regolamentari.

Partecipano con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio.

Rispondono del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII

Il Comitato Tecnico Scientifico ed il Comitato per la valutazione etica delle attività di ricerca

Articolo 20

Per il miglior funzionamento della Fondazione, per quanto attiene l'attività di ricerca scientifica, il Consiglio di Ammi-

nistrazione nomina e si avvale della collaborazione di un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, istituisce e disciplina il Comitato per la valutazione etica delle attività di ricerca con il compito di valutare i protocolli di sperimentazione clinica, esprimere parere consultivo sulle condizioni di etica dei predetti protocolli in riferimento all'oggetto della sperimentazione stessa, alle condizioni ed alle modalità con cui viene programmata, ai soggetti su cui si applica ed ogni altra circostanza eticamente rilevante.

Tra i membri del Comitato per la valutazione etica delle attività di ricerca, viene nominato un Consulente Etico dall'Arcivescovo pro-tempore di Milano.

TITOLO IX

Collegio dei Revisori

Articolo 21

Il controllo sulla Fondazione è esercitato dal Collegio dei Revisori, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla Legge sulle persone giuridiche private.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui uno con le funzioni di Presidente.

I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri del Collegio dei Revisori vanno prescelti tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

I membri del Collegio dei Revisori sono nominati:

- due dalla Arcidiocesi di Milano;
- uno dalla FE.L.CE.A.F. Federazione Lombarda Centri Assistenza alla Famiglia - Onlus.

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Le riunioni del Collegio dei Revisori sono verbalizzate in apposito registro.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e ss. del codice civile.

Agli stessi è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO X

Amministrazione e norme generali

Articolo 23

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale.

Il Consiglio di Amministrazione redige i bilanci su proposta

del Direttore Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro il 30 aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo.

Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli e a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Sono comunque vietate le operazioni indicate nell'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 25

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente e del Direttore Amministrativo o di persone da loro delegate.

Articolo 26

L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei Direttori e dei responsabili dei servizi e dei settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

I beni che resteranno, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti, secondo le decisioni dell'Arcivescovo pro - tempore di Milano, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di utilità pubblica, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni e salve diverse destinazioni imposte o consentite dalla Legge.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse che lo scopo sociale potrebbe essere meglio raggiunto con la trasformazione della Fondazione in una nuova forma giuridica o con la sua fusione in Fondazioni o in persone giuridiche o organismi aventi scopi analoghi, provvederà alle opportune deliberazioni nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico vigente.

Articolo 28

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme dell'ordinamento giuridico vigente e, in particolare, le disposizioni del Libro primo, titolo II del codice civile.


FIRMATO:

PICCOLO RICCARDO

CIRO DE VINCENZO NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI
MILANO,

15 APR 2005



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. De Vincenzo', is written over the circular notary seal.

